



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*  
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. / Uff.Elett. Prov.le

Napoli, data del protocollo

**Circolare n. 7 /Elett. Ref. 2017**

Prefettura Napoli  
Prot. Uscita del 24/04/2017  
Numero: **0081716**  
Classifica: 146.01

AI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA  
DI NAPOLI



ALLE COMMISSIONI STRAORDINARIE  
DEI COMUNI DI:  
ARZANO - CASAVATORE - CRISPANO - MARANO

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE CEC:  
NAPOLI - NOLA - TORRE ANNUNZIATA

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE SEC  
(tramite Comuni)

OGGETTO: Referendum ex art. 75 della Costituzione di domenica 28 maggio 2017.  
Ordinanza dell' Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di  
Cassazione del 21 aprile 2017. Sospensione delle operazioni referendarie.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, con circolare n. 13/2017 ha reso noto che l'Ufficio Centrale per il referendum presso la Suprema Corte di Cassazione, con l'unita ordinanza in data 21 aprile 2017, ha disposto la **sospensione con effetto immediato delle operazioni relative ai referendum aventi, rispettivamente, le denominazioni "abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e "abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".**

Si prega, pertanto, di dare tempestiva comunicazione di quanto sopra ai Segretari comunali e agli Ufficiali interessati.

IL DIRIGENTE AREA II BIS  
VICE PREFETTO  
(G.Via)

FV



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL *REFERENDUM*

L'Ufficio centrale per il *referendum*,

convocato nell'adunanza del 21 aprile 2017 alle ore 9 nella sede della Corte suprema di cassazione, palazzo di giustizia in Roma, per deliberare in ordine all'incidenza del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 (GU n. 64 del 17 marzo 2017), il cui iter di conversione in legge si è esaurito presso le due Camere del Parlamento, sui *referendum* aventi, rispettivamente le denominazioni <<abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti>> e <<abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)>>

composto dai Signori:

**Presidente**

CORTESE dott. Arturo

**Vice Presidente**

FIALE dott. Aldo

**Componenti**

NAPPI dott. Aniello

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

NOVIK dott. Adet Toni

TARDIO dott.ssa Angela

BONITO dott. Francesco Maria Silvio

IZZO dott. Fausto

TADDEI dott.ssa Margherita

BRONZINI dott. Giuseppe

GIANESINI dott. Maurizio

D'ANTONIO dott.ssa Enrica

9

CIAMPI dott. Francesco Maria

VIRGILIO dott. Biagio

GRECO dott. Antonio

MANNA dott. Felice

LOMBARDO dott. Luigi Giovanni

VESSICHELLI dott.ssa Maria

FRASCA dott. Raffaele Gaetano

DI NICOLA dott. Vito

GALTERIO dott.ssa Donatella

sentiti i promotori dei *referendum* popolari *infra* indicati nelle persone dei sig. Baseotto Giovanni Marco Mauro, El Akkioui Moulay Abderrahmane, Dettori Rossana e Fracassi Gianna

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Premesso che con decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 (in GU n. 62 del 15 marzo 2017) venivano indetti *referendum* popolari sui seguenti quesiti:

primo quesito:

<<volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori."?>>

secondo quesito:

<<volete voi l'abrogazione degli artt. 48,49 (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante " Disciplina organica dei

9

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1 comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 83 (voucher)"?>>;

rilevato: che In data 17 marzo 2017 veniva pubblicato il d.l. 17 marzo 2017, n. 25 (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione), con cui si disponeva, all'art. 1, l'abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e, all'art. 2, la soppressione, nel comma 2 dell'art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, del primo periodo, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," nonché del secondo, del terzo e del quarto periodo;

che l'iter di conversione in legge di tale decreto si è perfezionato, senza modificazioni, presso le due Camere del Parlamento, come da attestazione del Presidente del Senato del 19 aprile 2017 trasmessa a questo ufficio dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si è solo in attesa degli atti consequenziali per la formale entrata in vigore della legge di conversione;

considerato che il predetto intervento legislativo si è mosso nel senso dell'abrogazione secca di tutte le disposizioni fatte oggetto dei due quesiti referendari, senza il corredo di altra disciplina delle stesse materie, suscettibile di determinare, a sensi dell'art 39 della legge 25 maggio 1970, n. 375, come risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale 16 maggio 1978, n. 68, il trasferimento dei *referendum* sulle nuove disposizioni legislative, non potendo a tal fine evidentemente rilevare la norma meramente transitoria di cui al comma 2 dell'art 1 del d.l. n. 25, che fa salvo l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto;

ritenuto, pertanto, che, all'esito della formale entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si dovrà dichiarare, a sensi del cit. art. 39, che le operazioni relative ai due *referendum* non hanno più corso;

che, tuttavia, per evitare che, nell'attesa di tale esito, le operazioni predette proseguano in maniera inutile e dispendiosa, è necessario disporre in via immediata la loro sospensione,


#### P. Q. M.

**Dispone** che le operazioni relative ai *referendum* aventi, rispettivamente le denominazioni <<abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti>> e <<abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)>>, siano sospese con effetto immediato.

**Dispone** che la presente ordinanza sia immediatamente comunicata:

al Presidente della Repubblica

al Presidente del Senato della Repubblica



al Presidente della Camera dei deputati

al Presidente del Consiglio dei Ministri

**Dispone** che la presente ordinanza sia notificata ai promotori delle richieste di referendum

Riserva l'immediata convocazione appena la legge di conversione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2017

**IL PRESIDENTE**

Arturo Cortese

**Depositato in Segreteria**

21 aprile 2017

Direttore Amministrativo  
Donna Daniela DOMINICI

*[Handwritten signature]*